



REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALLA SOLIDARIETA'

Politiche sociali, Flussi migratori



SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

ALLEGATO A

**AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO
PER PERSONE IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA GRAVISSIMA E I LORO
NUCLEI FAMILIARI**

ASSISTENZA INDIRECTA PERSONALIZZATA – I Annualità 2010

AVVISO PUBBLICO
PER L'EROGAZIONE DI MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO
PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI
E I LORO NUCLEI FAMILIARI
ASSISTENZA INDIRECTA PERSONALIZZATA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

28 ottobre 2008, n. 1984 "Linee guida regionali per le non autosufficienze"

PREMESSA

Nell'ottica della realizzazione di più efficaci politiche per la non autosufficienza la Giunta Regionale della Regione Puglia, con propria deliberazione n. 1984 del 28/10/2008 ha previsto lo stanziamento, a valere sul Fondo per la Non Autosufficienza 2007-2009 delle risorse finanziarie per la sperimentazione di una misura denominata "**Assistenza Indiretta Personalizzata**".

Trattasi di un contributo economico onnicomprensivo destinato alla realizzazione dei cd. "progetti per la vita indipendente" e che potrà essere erogato in favore del nucleo familiare che assicura assistenza continuativa a congiunti che si trovano in condizioni di non autosufficienza gravissima, avendo scelto di far proseguire la permanenza a domicilio in alternativa al ricovero in struttura residenziale – in presenza di adeguate prestazioni sanitarie a domicilio.

Per garantire la semplificazione amministrativa e la celerità delle procedure di attribuzione del contributo, le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente on line attraverso la piattaforma informatica dedicata, accessibile all'indirizzo www.bandipugliasociale.regione.puglia.it.

ART. 1 – FINALITÀ ED OBIETTIVI SPECIFICI

Finalità generale della misura è quella di rimuovere ovvero ridurre l'incidenza che i vincoli economici e il disagio derivante da reddito insufficiente possono esercitare sulla scelta e

sulla capacità di un nucleo familiare di prendersi carico, per la parte di competenza, del lavoro di cura di una persona in condizione di fragilità derivante da **non autosufficienza gravissima** favorendo così il ricorso ai servizi domiciliari e comunitari per prolungare la permanenza del soggetto non autosufficiente nel proprio contesto di vita familiare e sociale e riducendo il ricorso alle prestazioni residenziali e semiresidenziali, quando le condizioni di salute e il contesto abitativo lo consentano.

L'erogazione del contributo, dovrà, dunque, perseguire i seguenti obiettivi specifici:

- favorire la permanenza di persone non autosufficienti a domicilio, ricevendo le necessarie cure sia da parte dei servizi sociali e sanitari che da parte del nucleo familiare;
- assicurare alle famiglie che hanno assunto il carico di questo lavoro di cura, quando siano anche in condizioni di difficoltà economica, una forma di sostegno economico adeguata;
- contrastare le situazioni di vera e propria indigenza economica derivante dagli oneri per la cura di una persona non autosufficiente;
- favorire il rientro, anche temporaneo, presso il proprio domicilio della persona non autosufficiente che risulti ricoverata presso strutture sociosanitarie.

ART. 2 OGGETTO DEL CONTRIBUTO

Il presente avviso pubblico riguarda la erogazione del contributo economico destinato a persone in condizione di non autosufficienza gravissima denominato "ASSISTENZA INDIRETTA PERSONALIZZATA".

Il contributo ha importo mensile pari a 800,00 Euro per un massimo di 9.600,00 euro annui per nucleo familiare e per persona non autosufficiente ed è erogato ad integrazione del reddito dello stesso nucleo familiare per sostenere il carico diretto, derivante dal lavoro di cura del familiare, tale da incidere sulla capacità lavorativa, e quindi sulla capacità reddituale, dei componenti adulti del nucleo; ovvero indiretto nel caso in cui il lavoro di cura sia assicurato da care giver privato.

In proposito si precisa che, ai fini del presente Avviso, per "**familiare o altro soggetto privato care giver**" si intende colui/colei che dedica parte rilevante del suo tempo in via

continuativa all'aiuto di una persona con ridotta o completa perdita dell'autonomia assicurando l'assistenza per le attività di vita quotidiana e per mantenere la vita di relazioni sociali.

Il familiare care giver deve risultare maggiorenne alla data di presentazione della domanda e stabilmente convivente della persona non autosufficiente; il care giver privato, senza rapporti di parentela con la persona non autosufficiente, deve avere in corso un regolare rapporto di lavoro.

L'Assistenza Indiretta Personalizzata, in forma di contributo mensile, è destinata al **familiare care giver** ovvero al **care giver privato** individuato dalla famiglia (figura di sostituzione o assistente familiare), che risulti quotidianamente impegnato nelle attività di aiuto e supporto alla persona in situazione di non autosufficienza gravissima.

L'attività di assistenza deve essere:

- caratterizzata da significativa valenza socio-sanitaria;
- svolta autonomamente dalla famiglia e, pertanto, in alternativa ovvero ad integrazione delle prestazioni - che possono essere erogate dall'Operatore Socio-Sanitario (OSS) - assicurate da ASL e Comuni nell'ambito delle prestazioni domiciliari (ADI), fatta eccezione per l'erogazione di prestazioni ADI in regime H24.

ART. 3 – REQUISITI DI AMMISSIBILITA' AL CONTRIBUTO

Sono legittimati ad inoltrare la richiesta di accesso al contributo i soggetti in possesso dei seguenti requisiti soggettivi e oggettivi:

A) REQUISITI SOGGETTIVI

1. anziani e persone disabili, con disabilità fisica o psichica o sensoriale, ovvero plurima, in condizioni di non autosufficienza gravissima* **assistiti a domicilio** da care giver familiare o privato;
2. persone affette da gravi patologie neurodegenerative che si trovino in uno stadio avanzato della malattia, ovvero da gravi situazioni invalidanti post-traumatiche, in condizioni di non autosufficienza gravissima*, ivi inclusi gli stati di coma vigile,

successivi alla dimissione ospedaliera con patologia stabilizzata, già intervenuti alla data di pubblicazione sul BURP del presente Avviso;

3. minori gravemente disabili, con disabilità fisica o psichica o sensoriale, ovvero plurima, in condizioni di non autosufficienza gravissima* che ricevono **assistenza continuativa a domicilio** dai genitori o da altro care giver privato.

*Si precisa che le **gravissime condizioni di non autosufficienza**, dovranno essere attestate mediante la documentazione disponibile e la autocertificazione di un fabbisogno di assistenza che **derivi da almeno tre delle seguenti condizioni di limitazione dell'autonomia¹**:

- disturbi dell'area cognitiva;
- mobilità limitata o assente² (la persona non è in grado di spostarsi da sola);
- necessità di cure sanitarie media o alta (necessità di cure per più di 2 giorni alla settimana);
- assente o limitata capacità di svolgimento delle attività della vita quotidiana³ (Alimentazione/Igiene personale/Il vestirsi/L'uso del bagno);
- necessità di una persona dedicata per la comunicazione con l'esterno.

B) REQUISITI OGGETTIVI

- presenza di un componente del nucleo familiare ovvero di altro care giver privato, che attesti di svolgere un lavoro di cura continuativo in favore della persona non autosufficiente;
- presenza nel nucleo familiare di almeno una figura adulta che autocertifichi di essere disoccupato o inoccupato per la necessità di conciliare il lavoro di cura richiesto per la persona non autosufficiente;
- redditi a ogni titolo percepiti dalla persona non autosufficiente (compresi gli emolumenti per diritti soggettivi, quali pensioni e indennità, nonché le prestazioni assicurative) non superiori a Euro 20.000.

¹ Si veda i profili di autonomia previsti nella SVAMA di cui alla Del. G. R. n. 107 del 15 febbraio 2005

² Indice di Barthel uguale o superiore a 15 p.

³ Indice di Barthel uguale o superiore a 50 p.

Si precisa, infine, che successivamente alla segnalazione dei Servizi Sociali dell'Ambito territoriale competente per l'assegnazione del contributo economico, le reali condizioni di non autosufficienza e la appropriatezza della presa in carico domiciliare saranno oggetto della valutazione professionale della Unità di Valutazione Multidimensionale del Distretto sociosanitario competente costituita secondo le normative e gli indirizzi regionali vigenti.

ART. 4 – TIPOLOGIA DI AIUTO ED ENTITA' DEL CONTRIBUTO

Il contributo denominato "Assistenza Indiretta Personalizzata" che sarà erogato ai nuclei familiari, ovvero alle persone non autosufficienti che vivono da sole, ha le seguenti caratteristiche:

- è pari a 800,00 Euro mensili per un massimo di 9.600,00 Euro annui per nucleo familiare e per persona non autosufficiente;
- è erogato dietro accertamento delle condizioni di **gravissima non autosufficienza** del potenziale beneficiario, e copre retroattivamente – rispetto all'accertamento del diritto al contributo – il periodo che va dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURP al completamento delle 12 mensilità;
- sarà erogato da ciascun Ambito territoriale in n. 4 (quattro) tranches trimestrali, alla conclusione di ciascun trimestre secondo le modalità di pagamento che saranno state richieste da ciascun beneficiario;
- in caso di ricovero del paziente in struttura ospedaliera o in struttura sanitaria extraospedaliera (RSA) o in altra struttura sociosanitaria assistenziale o riabilitativa (ex artt. 25 e 26 della Legge n. 833/1978), verrà ridotto in misura proporzionale al numero dei giorni di ricovero che saranno desunti dalla documentazione attestante il ricovero;
- dovrà essere interrotto in caso di decesso dell'avente diritto; in tal caso sarà riconosciuto per il trimestre precedente solo l'importo corrispondente al periodo di permanenza in vita dell'assistito. Non sarà possibile riconoscere il diritto a percepire il contributo economico a persone che, pur attestando il possesso dei requisiti di accesso, siano decedute nel periodo compreso tra la data di pubblicazione del presente Avviso sul BURP e la scadenza del termine per la presentazione delle

domande. In caso di decesso successivo al termine di scadenza per la presentazione delle domande, l'eventuale beneficio potrà essere riconosciuto solo per il periodo che intercorre tra il 90° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURP e la data del decesso intervenuto;

- è cumulabile con pensioni, indennità di accompagnamento e ogni altro assegno o emolumento riconosciuto con carattere previdenziale e/o assicurativo;
- **NON è cumulabile con altre misure di sostegno economico al reddito familiare per la non autosufficienza** (a titolo esemplificativo: Assegno di Cura, Assegno di Cura per la SLA, contributi straordinari per il contrasto alle nuove povertà, ecc...) promosse dalla Regione e/o dagli enti locali.

ART. 5 – MODALITA' DI ACCESSO AL CONTRIBUTO ECONOMICO

Ai fini dell'accesso al contributo economico denominato “**ASSISTENZA INDIRETTA PERSONALIZZATA**”, ove ne ricorrano i requisiti di cui all'art. 3, il familiare o altro caregiver privato stabilmente convivente con la persona non autosufficiente non provvede direttamente alla formulazione della domanda ma **sottopone il caso al Servizio Sociale Professionale del Comune o dell'Ambito territoriale di riferimento in relazione alla residenza del beneficiario.**

Il Servizio Sociale Professionale competente curerà tutta la procedura di accesso al contributo che si articola secondo le seguenti fasi:

FASE A : ACCREDITAMENTO ON LINE

- registrazione al sistema attraverso apposita procedura di accreditamento articolata secondo le modalità previste dalla piattaforma informatica dedicata e accessibile all'indirizzo web <http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it>. Le procedure di accreditamento sono descritte nel “*Manuale per l'accesso alla procedura telematica di partecipazione ai bandi promossi dall'Assessorato alla Solidarietà della Regione Puglia*” pubblicato sub Allegato B al presente Avviso.

L'accREDITAMENTO è obbligatorio e funzionale al rilascio di una Username e password che consentono l'accesso alle fasi successive di compilazione e potrà essere effettuato a partire dalle ore 12.00 della data di pubblicazione del presente Avviso.

FASE B : ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

- richiesta al potenziale beneficiario, o a chi ne fa le veci, da parte del Servizio Sociale Professionale competente, di tutta la documentazione cartacea attestante le condizioni di non autosufficienza, le condizioni familiari ed economiche, che potranno essere rilasciate con modalità di autocertificazione e allegando le certificazioni mediche e amministrative del caso;
- richiesta di autorizzazione esplicita al trattamento dei dati sensibili per i soggetti pubblici interessati (Regione e Ambito territoriale sociale);

La documentazione potrà essere acquisita dai competenti uffici dei Servizi Sociali del Comune o dell'Ambito territoriale di riferimento a partire dalla data di pubblicazione dell'Avviso.

FASE C : COMPILAZIONE E TERMINE ULTIMO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ON LINE

- compilazione on line della scheda di segnalazione del caso, attraverso la piattaforma dedicata accessibile all'indirizzo web <http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it>, mediante un modulo informatico contenente le principali informazioni sulle condizioni di non autosufficienza, sulle condizioni familiari ed economiche;
- autorizzazione espressa ai soggetti pubblici interessati (Regione e Ambito territoriale sociale) al trattamento dei dati sensibili;
- **stampa e conservazione della ricevuta di avvenuta registrazione della domanda;**

La compilazione della domanda potrà essere effettuata a partire dalle ore 12.00 del 31° e sino alle ore 12.00 del 90°giorno dalla data di pubblicazione dell'Avviso.

FASE D : ATTIVAZIONE DELL'UNITA' DI VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE

- attivazione della UVM competente per i casi rilevati, al fine di richiedere la produzione della scheda SVAMA per ciascuno dei potenziali beneficiari.

- inoltro di comunicazione formale in forma scritta al richiedente, qualora la valutazione del caso dia esito negativo rispetto al possesso dei requisiti necessari per la richiesta della assistenza indiretta personalizzata.

ART. 6 – DOTAZIONE FINANZIARIA

La misura di sostegno economico per le persone non autosufficienti e loro nuclei familiari, denominata Assistenza Indiretta Personalizzata, di cui al presente Avviso, è finanziata per la prima annualità per un importo complessivo di Euro 15.000.000,00 a valere sulle risorse già disponibili sul **Cap. 785060** “Spese per l’attuazione di iniziative relative al Fondo per le Non Autosufficienze – art. 1 comma 1264 della l. n. 296/2006”.- **U.P.B. 5.2.1 “Programmazione sociale e integrazione”** – residui di stanziamento 2009 – Bilancio di Previsione 2010, così come approvato con l.r. n. 35 del 31.12.2009, in coerenza con quanto già disposto dalla Del. G.R. n. 1984/2008 di approvazione delle Linee guida regionali per le non autosufficienze.

ART. 7 – CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

Ulteriori criteri di valutazione delle domande di ammissione al contributo dell’ Assistenza Indiretta Personalizzata sono i seguenti:

- presenza di componenti minori nel nucleo familiare stabilmente convivente;
- numerosità del nucleo familiare stabilmente convivente;
- condizione economica complessiva del nucleo familiare;
- assenza di erogazione di altre prestazioni domiciliari sociali e sociosanitarie.

Al fine della valutazione delle domande di ammissione ai contributi economici per il sostegno alla cura per le non autosufficienze, sono attribuiti punteggi alle seguenti dimensioni di valutazione secondo le modalità di seguito riportate (fino ad un massimo di 80 punti):

a) presenza di minori nel nucleo familiare	fino a punti 6
Per ogni minore/i 0-36 mesi	3 p.
Per ogni Minore/i 4-17 anni	2 p.

Entrambe le classi di età	6 p.
b) <i>composizione del nucleo familiare</i>	<i>fino a punti 10</i>
Per ogni componente del nucleo	1 p.
Anziano/disabile solo	8 p.
Coppia di anziani/disabili	10 p.
c) <i>stato di malattia</i>	<i>fino a punti 20</i>
Per persona in stato di coma vigile	20 p.
Per pazienti affetti da gravi patologie neurodegenerative in stadio avanzato	15 p.
Per persone con disabilità/invalidità gravissime	10 p.
d) <i>reddito percepito (*) dalla persona non autosufficiente</i>	<i>fino a punti 20</i>
per redditi tra 0 e 10.000,00 euro	20 p.
per redditi tra 10.001,00 e 15.000,00 euro	15 p.
per redditi tra 15.001,00 e 18.000,00 euro	10 p.
per redditi tra 18.001,00 e 20.000,00 euro	5 p.
per redditi superiore a 20.000,00 euro	domanda inammissibile
<i>(*) parametro da non considerare per richiedenti minori, e in tal caso il punteggio va riportato a 50 p. in totale.</i>	
e) <i>gravità della condizione di non autosufficienza</i>	<i>fino a punti 24</i>
Indice di Barthel totale ⁴ >=90	24 p.
Indice di Barthel totale compreso tra 89 e 70	20 p.
Indice di Barthel totale compreso tra 69 e 50	15 p.
Indice di Barthel totale compreso tra 49 e 40	10 p.
Indice di Barthel totale < 40	5 p.

⁴ Calcolato come somma dell'indice di Barthel per le attività di base della vita quotidiana (max 60 p.) e dell'indice di Barthel per la mobilità (max 40 p.) derivante dalla valutazione SVAMA.

Basse limitazioni nella vita quotidiana

0 p.

ART. 8 – DOCUMENTAZIONE CARTACEA

La documentazione cartacea da produrre su richiesta dell'Ambito territoriale di residenza e da consegnare allo stesso ai fini dell'ammissione al contributo è la seguente:

- stato di famiglia del nucleo familiare interessato ovvero autocertificazione;
- verbali Commissioni Sanitarie (invalidità civile, L. n. 104/1992 e verbale di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ovvero idonea certificazione sanitaria rilasciata da strutture del SSN);
- autocertificazione dei proventi ad ogni titolo percepiti dal soggetto richiedente il contributo;
- altra documentazione idonea ad attestare il possesso di ulteriori requisiti tra quelli indicati nel presente Avviso pubblico.

Tutta la documentazione di cui sopra sarà resa disponibile al fine di supportare l'attività di valutazione da parte della competente UVM.

ART. 9 - ISTRUTTORIA, FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE E AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

Sulla base dei requisiti oggettivi e soggettivi dichiarati dai competenti servizi sociali all'atto della presentazione delle domande compilate on line, La Regione Puglia provvederà alla elaborazione dei dati per la attribuzione provvisoria dei punteggi di valutazione di cui all'articolo 7 lettere a), b) c) e d) del presente Avviso e, conseguentemente, alla formazione della graduatoria provvisoria, per ciascun Ambito Territoriale.

Entro 60 gg. dalla scadenza della presentazione delle domande, gli elenchi delle domande presentate e la graduatoria provvisoria, elaborata per ciascun Ambito Territoriale, saranno restituite al competente Ufficio di Piano sociale di Zona, che avrà provveduto a designare e a comunicare alla Regione il referente unico (o Responsabile Unico del Procedimento) per la procedura di gestione delle domande.

Ciascun Ambito Territoriale, mediante l' integrazione funzionale dell'Ufficio di Piano di Zona con il Servizio Sociale professionale di Ambito, ovvero dei singoli Comuni,

provvederà a richiedere la convocazione della Unità di Valutazione Multidimensionale del distretto sociosanitario competente, che valuterà i casi seguendo l'ordine decrescente della graduatoria e provvederà alla compilazione della SVAMA⁵ ai fini dell'attribuzione del corrispondente punteggio – art. 7, lett. e) del presente Avviso.

I punteggi complessivamente ottenuti concorreranno a determinare la graduatoria definitiva degli aventi diritto che sarà elaborata a cura dell'Ambito territoriale di riferimento.

ART. 10 – CONTROLLI E CLAUSOLA SOCIALE

Il Servizio Sociale professionale dell'Ambito territoriale in cui risiede il nucleo familiare assegnatario dell'Assistenza Indiretta Personalizzata, ovvero altro Ente designato dal Coordinamento Istituzionale dell'Ambito Territoriale, procederà, attraverso valutazione della UVM e eventuale visita domiciliare, prima dell'approvazione della graduatoria definitiva, alla verifica dell'effettiva consistenza del bisogno dichiarato dai richiedenti e del possesso dei requisiti predeterminati.

Nel caso in cui sia accertata, a seguito dei suddetti controlli, l'inesistenza o la cessazione delle condizioni che hanno comportato il beneficio, il Responsabile del Procedimento, provvede alla sua revoca, al recupero delle somme indebitamente erogate ed eventualmente, ove se ne ravvisino gli estremi, alla segnalazione all'autorità giudiziaria.

La Regione si riserva di assumere ogni utile iniziativa di monitoraggio dell'attività degli Ambiti Territoriali, per assicurare il corretto svolgimento delle procedure di formulazione delle graduatorie degli aventi diritto, nonché del rispetto dei tempi previsti per la conclusione della procedura, compresa l'erogazione del contributo.

Ai sensi del Regolamento regionale del 27 novembre 2009, n. 31 (BURP n. 191 del 30.11.2009), ai fini dell'erogazione dell'incentivo di cui al presente Avviso, si ribadisce quanto segue, rinviando al medesimo Regolamento per tutto quanto qui non espressamente riportato: "È condizione essenziale per l'erogazione del beneficio economico l'applicazione integrale, da parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle

⁵ Di cui alla Del. G. R. n. 107 del 15 febbraio 2005.

associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per l'intero periodo nel quale si articola l'attività incentivata e sino all'approvazione della rendicontazione oppure per l'anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato. Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente allorché la violazione della clausola che precede [...] da parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata: a) dal soggetto concedente; b) dagli uffici regionali; c) dal giudice con sentenza; d) a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale; e) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione. [omissis].

In ogni caso, "Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento dell'emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28".

ART. 11 – UFFICIO ISTRUTTORE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

Regione Puglia – Assessorato alla Solidarietà, Politiche Sociali e Flussi Migratori – Servizio Programmazione e Integrazione – Ufficio Integrazione Sociosanitaria.

Responsabile del procedimento:

Dott.ssa Rossella Bratta

Numero Verde 840000401

E mail : ufficio.iss@regione.puglia.it